



DECRETO INTERMINISTERIALE MEF - MIMIT POLIZZE DANNI DA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

- 1. LA LEGGE DI BILANCIO 2024**
- 2. IL DECRETO INTERMINISTERIALE**
- 3. SOGGETTI OBBLIGATI**
- 4. LE ASSICURAZIONI**
- 5. EVENTI DA ASSICURARE**
- 6. OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA**
- 7. SCHEMA DI ASSICURAZIONE**
- 8. LA RIASSICURAZIONE**

1. LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2024

(Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101 e ss.)

Obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni prodotti da eventi catastrofici entro il 31 dicembre 2024

sinergia tra pubblico e privato



mercato assicurativo

gestione del rischio



Stato

**ruolo di garanzia per le
imprese assicurative per la
tenuta complessiva del
sistema assicurativo**

2. IL DECRETO INTERMINISTERIALE

(Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 105)

CONTENUTI

- a) ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione per i danni da eventi calamitosi e catastrofali**
- b) descrizione, nei limiti di quanto previsto dalla legge, degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo**
- c) determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità**
- d) coordinamento con le norme regolamentari e di vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio**
- e) aggiornamento dei valori di scoperto o franchigia che possono essere previsti nei contratti di assicurazione (attualmente 15% del danno)**

3. SOGGETTI OBBLIGATI

(Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101, 102, 106 e 111)

a) Imprese con sede legale in Italia

b) imprese con sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia

OBBLIGO ASSICURATIVO NON APPLICABILE ai beni immobili

- gravati da abuso edilizio, anche sorto successivamente alla data di costruzione
- costruiti in carenza delle autorizzazioni previste

ESCLUSIONE dell'obbligo per le imprese agricole, perché già istituito un *Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità* (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1 commi 515 e ss.)

IN CASO DI INADEMPIMENTO

Si terrà conto per l'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, incluse quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

4. LE ASSICURAZIONI

(Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 103, 106 e 107)

DEFINIZIONE

Imprese singole o facenti parte di un Gruppo abilitate all'esercizio in Italia del "Ramo 8" anche operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi che svolgano attività di sottoscrizione di contratti assicurativi a copertura dei danni calamità naturali ed eventi catastrofici, a livello singolo o di Gruppo

MODALITÀ OPERATIVE

Le assicurazioni fissano i **limiti di tolleranza al rischio, anche in conformità a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018.**

Limiti di tolleranza al rischio aggiornati con cadenza annuale

4. LE ASSICURAZIONI

(Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 103, 106 e 107)

Le imprese di assicurazione possono assumere il rischio:

- ciascuna per intero
- in coassicurazione con altre imprese di assicurazione
- in consorzio con una pluralità di imprese di assicurazione registrato e approvato da IVASS

SANZIONI

In caso di accertamento di rifiuto o elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione



Sanzione amministrativa pecuniaria irrogata da IVASS da euro 100.000 a euro 500.000

5. EVENTI DA ASSICURARE

CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

(Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 101)



Alluvioni
inondazioni
esondazioni



Sismi



Frane

5. EVENTI DA ASSICURARE

Alluvioni, inondazioni, esondazioni

Straripamento, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini, derivanti da eventi atmosferici naturali.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Esempi di eventi pregressi inclusi secondo la definizione proposta

- a) Alluvione del bacino del Po 2000;
- b) Alluvione del Piemonte del 2008;
- c) Alluvione del Piemonte del 2016;
- d) Alluvione Marche 2022 (straripamento del fiume Misa);
- e) Alluvione in Emilia-Romagna del 2023 (comprese le frane attivate dall'evento alluvionale);
- f) Alluvione in Toscana del 2023;
- g) Alluvione Cogne 2024 (compresa la frana attivata dall'evento alluvionale).

5. EVENTI DA ASSICURARE

Sismi

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene in aree localizzate dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.

Esempi di eventi pregressi inclusi secondo la definizione proposta

- a) Sisma del Friuli del 1976;
- b) Sisma dell'Irpinia 1980;
- c) Sisma dell'Aquila 2009;
- d) Sisma dell'Emilia del 2012;
- e) Sisma del centro Italia del 2016.

5. EVENTI DA ASSICURARE

Frane

Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Esempi di eventi pregressi inclusi secondo la definizione proposta

Sarno 1997, eventi franosi di entità minore che misero in luce la carenza dell'assetto idrogeologico del territorio, ne conseguì il disastro del 1998 (ricompreso nell'alluvione in questo caso).

Le frane attivate dagli eventi sismici di alluvione, inondazione ed allagamento sono ricompresi nelle coperture dei relativi eventi.

6. OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

(Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 101)

Danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici

ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II del codice civile:

Immobilizzazioni materiali

1. Terreni

fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione

6. OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

(Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 101)

2. Fabbricati

l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi

- fissi e infissi
- opere di fondazione o interrato
- impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione
- ascensori, montacarichi, scale mobili
- altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

L'indennizzo per i fabbricati verrà liquidato in base al
valore di ricostruzione:



importo necessario per la ricostruzione del “Fabbricato” con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità

Sono esclusi i fabbricati in costruzione, ove già assistiti da copertura assicurativa per i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici

6. OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

(Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 101)

3. Impianti e macchinari

Tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato, con esclusione dei veicoli iscritti al P.R.A., ove già assistiti da copertura assicurativa avverso i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici

4. Attrezzature industriali e commerciali

le macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di "fabbricato", impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

7. SCHEMA DI ASSICURAZIONE

(Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 104 e 105)

1) Premi proporzionali al rischio

anche tenendo conto

- dell'ubicazione del rischio sul territorio
- della vulnerabilità dei beni assicurati
- delle serie storiche attualmente disponibili
- delle mappe di pericolosità/rischiosità del territorio disponibili
- della letteratura scientifica in materia
- adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengano in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.

7. SCHEMA DI ASSICURAZIONE

(Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 104 e105)

2) Trasparenza e pubblicità presso ogni punto di vendita e nei siti internet:

- documento informativo
- condizioni di contratto praticate sul territorio nazionale.

3) Eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno

4) Principio di mutualità

5) Possibilità di prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo suddivisi per fasce in base alla somma assicurata. Per le fasce più alte di somme assicurate libera negoziazione delle parti, fermi restando i limiti di cui al punto 3).

8. LA RIASSICURAZIONE

(Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 108, 109 e 110)

SACE può concedere la copertura fino al 50 per cento degli indennizzi previsti dalle polizze e comunque fino a 5 miliardi di euro (per il 2024)



Convenzione di riassicurazione tra SACE S.p.A. e le imprese di assicurazione e riassicurazione a condizioni di mercato

Sulle obbligazioni assunte da SACE garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso

La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile